

ASSOCIAZIONE "RETE ITALIANA EGB"

Acronimo RI-EGB

Verbale assemblea straordinaria del 14 luglio 2021

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di LUGLIO alle ore 17:00, presso la sede dell'associazione sita a Mariano del Friuli in via Dante 35 A, si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea straordinaria convocata dell'Associazione Rete Italiana EGB per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea,
2. Modifica dello Statuto per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore,
3. Elezione membro del Consiglio Direttivo,
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti in proprio:

Francesca Visintin, presidente	Presente
Giuseppe Oriolo, vicepresidente	Presente
Gloria Catto	Presente
Davide Scridel	Presente
Matteo de Luca	Presente
Sara Famiani	Presente
Elisa Tomasinsig	Presente
Pierpaolo Merluzzi	Presente
Flaviana Oriolo	Presente

Sono presenti in delega:

Luca Fontana	Delega a Francesca Visintin
Samsa Davide	Delega a Gloria Catto
Enzo Sdrigotti	Delega a Elisa Tomasinsig
Marco Virgilio	Delega a Giuseppe Oriolo
Luca Strazzaboschi	Delega a Matteo De Luca
Massimiliano Pinat	Delega a Pierpaolo Merluzzi

Sono assenti:

Corrado Altran	Assente
Alessandro Leo	Assente

L'assemblea, riunita in seconda convocazione, è da ritenersi valida e si passa quindi alla discussione dell'ordine del giorno.

1. Nomina del presidente e del segretario dell'assemblea

Mariano

A sensi di Statuto, la Signora Francesca Visintin, invita Giuseppe Oriolo, vicepresidente dell'Associazione, a presiedere l'assemblea e chiama Gloria Catto a fungere da segretario verbalizzante.

L'assemblea approva.

2. Modifica dello Statuto per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore

Il presidente illustra le variazioni dello statuto, come previsto dalla riforma del Terzo Settore.

L'assemblea approva all'unanimità lo statuto aggiornato.

3. Elezione membro del consiglio direttivo

Il vicepresidente informa che in data 30 maggio u.s. Giuseppe Oriolo ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Consiglio Direttivo della nostra Associazione.

Tale decisione trae origine dal proposito di favorire un ricambio nell'organo gestionale nel momento di passaggio alla forma di Aps. Inoltre, per impegni personali, il socio dimissionario preferisce nei prossimi mesi assumere un ruolo nella nostra associazione più operativo che gestionale ribadendo l'impegno a continuare in futuro con nuovi obiettivi e sfide. Il vicepresidente chiede pertanto ai presenti di manifestare le proprie candidature.

Si dichiara disponibile a rivestire l'incarico il socio Matteo De Luca. L'assemblea elegge il nuovo membro del direttivo con il seguente risultato: 15 favorevoli e 1 astenuto.

Si procede quindi all'elezione del componente il Consiglio Direttivo a scrutinio palese, che accetta l'incarico e ringrazia per la fiducia accordatagli.

4. Varie ed eventuali

In data odierna è arrivata l'accettazione alla richiesta di associazione a Europarc Federation Membership.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si chiude alle ore 19.00

Mariano del Friuli, 14/07/2021

Giuseppe
mblea e

Il Segretario
Gloria Catto

Gloria Catto

Il presidente
Giuseppe Oriolo

Giuseppe Oriolo

ttore

evisto

iolio
ella

bio
re,
esi
ale
le.
ie

REGISTRATO A GORIZIA II
ai n. *519* vol. serie 3 Atti Privati
non autenticati.
Liquidati Euro *duecento/oo (200 oo)*

19 LUG. 2021



IL FUNZIONARIO
Annamaria Podvinski

* firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO

Rete Italiana European Green Belt APS

**ART. 1 (Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"Rete Italiana European Green Belt APS", acronimo RI-EGB, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Mariano del Friuli (GO) in via Dante 35/a, CAP 34070 e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- avviare ogni tipo di iniziativa utile alla conservazione degli ecosistemi naturali, accanto allo studio e ricerca, la gestione, la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale, storico-artistico, enogastronomico in Italia e all'estero a partire dalla conservazione e valorizzazione della European Green Belt-EGB su scala locale, nazionale ed internazionale, insieme a partner progettuali e membri dell'Associazione;
 - svolgere attività didattico-educative (ivi inclusi viaggi a scopo didattico-educativo), formative e di supporto di organizzazioni, istituzioni ed enti sia pubblici che privati che del terzo settore; svolgere attività verso terzi quali persone e bambini/ragazzi in età scolare interessati ai temi ambientali.
- Inoltre l'Associazione si propone di promuovere sul territorio le iniziative della European Green Belt Association dando attuazione alla vision ed alla mission della stessa, ovvero (citando dallo Statuto della European Green Belt Association):

- *"La European Green Belt, patrimonio naturalistico lungo la Cortina di Ferro nostro e condiviso, deve essere conservato e ripristinato nelle sue funzioni di corridoio ecologico per il collegamento di paesaggi ad alto valore naturalistico e culturale, nel rispetto dei bisogni economici, sociali e culturali delle comunità locali;*
- *la mission della European Green Belt Association è di assicurare che la European Green Belt goda di una protezione efficiente e che il suo sviluppo sostenibile sia promosso attraverso una cooperazione transfrontaliera continua e coordinata a tutti i livelli ed in tutti i settori della società", dando attuazione al motto "I confini separano. La natura unisce!"*

L'Associazione avrà il ruolo di divulgare e promuovere i principi della EGB anche attraverso la stesura e realizzazione di progettualità finanziate da risorse proprie o di terzi ivi inclusi i finanziamenti e contributi locali, nazionali e comunitari.

L'Associazione svolgerà un ruolo di coordinamento dei soggetti cui viene rilasciato il marchio della European Green Belt ai sensi del disciplinare "Licensing Agreement for usage of "European Green Belt" trademark - Version from September 2014", e s.m.i..

L'Associazione svolgerà un ruolo di coordinatore di ogni altra iniziativa promossa dalla European Green Belt Association di interesse per il territorio regionale e nazionale (come ad es. convegni, mostre, ecc.). Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti secondo apposito decreto ministeriale e, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso il numero degli enti non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte*, *recesso* o *esclusione*. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi,

può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione al consiglio direttivo con la cancellazione tempestiva del nome del socio che ne ha fatto richiesta.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale Conti.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (lettera o email), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

E' possibile prevedere l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (art. 24 c.4 Cts).

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*, (ex art.21.1 Codice Civile);
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera, con maggioranza qualificata, lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione (ex art.21c.3 Codice Civile);
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;

Il Consiglio Direttivo ha una durata di 3 anni ed è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17* con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: telematica. A fronte della richiesta del socio i libri saranno resi disponibili entro 7 giorni dalla data della richiesta.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato:

Mariano del Friuli, 14/07/2021

Presidente
dell'assemblea straordinaria

Giuseppe Oriolo



Segretario
verbalizzante

Gloria Catto

